

REGOLAMENTO (CE) N. 2630/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1994

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2192/93⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo, italiano e francese;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione di alcole, destinato all'utilizzazione finale nel settore dei carburanti, in determinati paesi dei Caraibi e dell'America centrale, che offrono una certa garanzia di assenza di perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande spiritose;

considerando che è tuttavia opportuno adattare il livello delle cauzioni e le relative modalità attualmente previste per tali gare, tenendo conto dell'ingente quantità di alcole posto in vendita; che occorre esigere una cauzione di ritiro per garantire l'esportazione di tale alcole prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'accordo dell'Urguguay Round in materia di alcoli di origine agricola e aumentare l'importo della cauzione di esecuzione, in particolare in previsione del possibile stoccaggio di un

volume considerevole di alcole nei paesi interessati dei Caraibi e dell'America Centrale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93, concernente taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante in particolare modifica del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono indette nove gare semplici nn. 151/94 CE, 152/94 CE, 153/94 CE, 154/94 CE, 155/94 CE, 156/94 CE, 157/94 CE, 158/94 CE, 159/94 CE per la vendita di un quantitativo totale di 2 200 000 hl di alcole provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi di intervento italiano, francese e spagnolo.

2. Le gare semplici nn. 151/94 CE, 152/94 CE e 153/94 CE vertono rispettivamente su un quantitativo di 200 000, 200 000 e 375 000 hl di alcole a 100 % vol.

Le gare semplici nn. 154/94 CE, 155/94 CE e 156/94 CE vertono rispettivamente su un quantitativo di 250 000, 200 000 e 200 000 hl di alcole a 100 % vol.

Le gare semplici nn. 157/94 CE, 158/94 CE e 159/94 CE vertono rispettivamente su un quantitativo di 300 000, 175 000 e 300 000 hl di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e

— deve essere importato e disidratato:

— per le gare semplici nn. 151/94 CE, 152/94 CE e 153/94 CE in Costa Rica

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

- per le gare semplici nn. 154/94 CE, 155/94 CE e 156/94 CE in uno dei seguenti paesi terzi :
 - Guatemala,
 - Honduras, comprese le isole Swan,
 - El Salvador ;
- per le gare semplici nn. 157/94 CE, 158/94 CE e 159/94 CE in uno dei seguenti paesi terzi :
 - San Cristoforo e Nevis,
 - Bahamas,
 - Repubblica Dominicana,
 - Antigua e Barbuda,
 - Dominica,
 - Isole Vergini Britanniche e Montserrat,
 - Giamaica,
 - Santa Lucia,
 - San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
 - Barbados,
 - Trinidad e Tobago,
 - Belize,
 - Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
 - Aruba,
 - Antille olandesi : Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
 - Guyana,
 - Isole Vergini degli Stati Uniti d'America ;
- deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni degli articoli da 13 a 16 e da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per il quantitativo complessivo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la chiusura del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della

cauzione di ritiro costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per quanto riguarda la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione è immediatamente svincolata se l'offerta non è accettata o quando l'aggiudicatario soddisfa le condizioni di cui al primo comma.

2. Nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della decisione della Commissione di aggiudicazione dell'alcole, l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di ritiro, presso ciascun organismo d'intervento detentore dell'alcole, a garanzia dell'esportazione dell'alcole oggetto dell'aggiudicazione.

La cauzione di ritiro ammonta a 10 ECU per ettolitro a 100 % vol, ed è costituita per l'intero quantitativo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare previste dal presente regolamento.

Gli organismi d'intervento detentori dell'alcole svincolano la cauzione di ritiro per ogni quantitativo di alcole per il quale è presentata la prova di uscita dal territorio doganale della Comunità conformemente alla normativa doganale comunitaria.

L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare previste dal presente regolamento costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per quanto riguarda la cauzione di ritiro.

3. La cauzione di buona esecuzione ammonta a 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 377/93, tale cauzione è costituita, per ognuna delle gare di cui all'articolo 1, per ciascun quantitativo di alcole oggetto di un buono di ritiro.

L'aggiudicatario fornisce la prova della costituzione della cauzione di buona esecuzione all'organismo di intervento interessato entro e non oltre il giorno del rilascio del buono di ritiro del rispettivo quantitativo di alcole.

Per lo svincolo di tale cauzione si applica l'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 377/93.

Articolo 6

1. L'organismo di intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario stabiliscono di comune accordo un calendario preciso dei prelievi fisici dell'alcole. Tale calendario è comunicato alla Commissione entro il mese successivo alla data di ricevimento della decisione della Commissione relativa all'aggiudicazione dell'alcole, allo scopo di coordinare lo svolgimento delle operazioni di prelievo, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. L'aggiudicatario paga l'alcole attribuitogli e sono altresì a suo carico i rischi di furto, di perdita o di distruzione nonché le spese connesse al magazzinaggio, nel quadro delle gare indette dal presente regolamento, entro un termine massimo stabilito in funzione del quantitativo

oggetto della gara, calcolando un mese per ogni quota intera di 75 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. Tale termine massimo decorre dalla fine del primo mese successivo alla data di ricevimento della decisione della Commissione di aggiudicazione dell'alcole. Tutto l'alcole aggiudicato deve essere esportato entro il 26 giugno 1995.

3. Dopo il pagamento di un quantitativo di alcole, calcolato per ogni ettolitro di alcole a 100 % vol, l'organismo di intervento detentore rilascia un buono di ritiro per il corrispondente quantitativo. La proprietà dell'alcole per il quale è stato rilasciato un buono di ritiro è trasferita al momento del rilascio del buono e i corrispondenti quantitativi si considerano usciti alla stessa data.

I buoni di ritiro sono rilasciati per un quantitativo minimo di 5 000 ettolitri, salvo nel caso dell'ultimo ritiro in ciascuno Stato membro.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi indicati all'articolo 2, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

Articolo 8

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole situato nelle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto delle gare previste all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dagli organismi di intervento detentori, con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al

momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

Articolo 9

1. Gli aggiudicatari delle gare semplici nn. 151/94 CE, 152/94 CE e 153/94 CE e delle gare semplici nn. 154/94 CE, 155/94 CE e 156/94 CE possono concordare di scambiarsi un quantitativo di alcole immagazzinato nelle cisterne indicate per uno stesso Stato membro, da utilizzare per le destinazioni previste nel quadro delle suddette gare.

2. Gli aggiudicatari delle gare semplici nn. 157/94 CE, 158/94 CE e 159/94 CE possono concordare di scambiarsi un quantitativo di alcole immagazzinato nelle cisterne indicate per uno stesso Stato membro, da utilizzare per le destinazioni previste nel quadro delle suddette gare.

3. L'eventuale scambio di cui ai paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicati gli obblighi degli aggiudicatari relativi in particolare al prezzo da versare, ai termini di ritiro e di utilizzazione dell'alcole loro aggiudicato, indicati nel relativo bando di gara.

4. Gli aggiudicatari che intendano procedere ad uno scambio sono tenuti ad informarne preventivamente i rispettivi organismi di intervento.

5. Qualora lo scambio comporti modifica del calendario previsto per il prelievo fisico dell'alcole, il calendario stesso è immediatamente adattato e la modifica è immediatamente comunicata alla Commissione.

6. Gli scambi eventuali non devono comportare modifica dei quantitativi complessivi di alcole posto in vendita rispettivamente per le gare nn. 151/94 CE, 152/94 CE e 153/94 CE, le gare nn. 154/94 CE, 155/94 CE e 156/94 CE e le gare nn. 157/94 CE, 158/94 CE e 159/94 CE.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

GARA SEMPLICE N. 151/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Villarrobledo	25	11 897	39	Greggio
	Villarrobledo	22	39 014	39	Greggio
	Villarrobledo	17	42 241	39	Greggio
	Villarrobledo	20	41 813	39	Greggio
	Tarancón	C-6	11 563	39	Greggio
	Tarancón	D-6	26 317	39	Greggio
	Tarancón	C-7	27 155	39	Greggio
		Totale		200 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 200 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 151/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 14. 11. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 151/94 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :
 - SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 152/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Villarrobledo	28	43 657	39	Neutro
	Tarancón	C-4	3 165	35 + 36	Neutro
	Villarrobledo	18	42 700	39	Greggio
	Villarrobledo	19	42 268	39	Greggio
	Tarancón	C-8	26 498	39	Greggio
	Tarancón	C-5	26 508	39	Greggio
	Tarancón	C-6	15 204	39	Greggio
	Totale			200 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 200 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 152/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 14. 11. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

a) il riferimento alla gara semplice n. 152/94 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
- SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).
- L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 153/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dist. Tampieri SpA		15 000	35	Neutro
	Dist. Villapana SpA		5 775	35	Neutro
	Dist. Lorenzo snc		10 000	39	Neutro
	Dist. Bonollo snc		2 500	39	Neutro
	Dist. Ind. chimica valenzana		3 000	39	Neutro
	Dist. Esposito snc		2 500	36	Neutro
	Dist. Del Salento SpA		5 000	35	Neutro
	Dist. Ind. ital. alcole snc		4 272	39	Neutro
	Dist. Palma SpA		2 228	39	Neutro
	Dist. Bertolino SpA		10 000	39	Neutro
	Dist. Neri Srl		45 000	35	Greggio
	Dist. Neri Srl		10 000	39	Greggio
	Dist. Bonollo snc		24 325	35	Greggio
	Dist. Bonollo snc		21 500	39	Greggio
	Dist. Caviro Scrl		15 000	35	Greggio
	Dist. Caviro Scrl		30 000	39	Greggio
	Dist. Villapana SpA		15 000	35	Greggio
	Dist. Tampieri SpA		10 000	35	Greggio
	Dist. D'Auria SpA		10 500	39	Greggio
	Dist. Mazzari SpA		10 000	39	Greggio
	Dist. Di Trani SpA		5 000	35	Greggio
	Dist. Di Trani SpA		10 000	39	Greggio
	Dist. De Luca snc		10 000	35	Greggio
	Dist. Balice snc		15 000	35	Greggio
	Dist. Del Sud SpA		3 000	36	Greggio
	Dist. Palma SpA		17 000	39	Greggio
	Dist. Palma SpA		10 000	39	Greggio
	Dist. DI.CO.VI.SA. Scrl		900	35	Greggio
	Dist. Enodistil SpA		10 000	35	Greggio
	Dist. Enodistil SpA		21 500	39	Greggio
Dist. Kronion Scrl		5 500	35	Greggio	
Dist. GE.DIS. SpA		15 500	39	Greggio	
	Totale		375 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 375 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 153/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 14. 11. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

a) il riferimento alla gara semplice n. 153/94 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 154/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	F-2	22 357	35 + 36	Greggio
	Tarancón	E-3	26 009	35 + 36	Greggio
	Tarancón	E-4	26 125	35 + 36	Greggio
	Tarancón	F-6	26 021	35 + 36	Greggio
	Tarancón	F-8	25 709	35 + 36	Greggio
	Tarancón	F-3	26 704	39	Greggio
	Villarrobledo	15	42 623	39	Greggio
	Villarrobledo	14	28 372	39	Greggio
	Villarrobledo	25	1 399	39	Greggio
	Tarancón	B-9	24 681	35 + 36	Neutro
		Totale		250 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 250 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 120» della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 154/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 14. 11. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
- a) il riferimento alla gara semplice n. 154/94 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :
- SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).
- L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 155/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dist. Caviro Srl		5 000	35	Neutro
	Dist. Centro Adriatico SpA		6 000	35	Neutro
	Dist. S.A.P.T.S. SpA		8 500	39	Neutro
	Dist. Palma SpA		3 795	35	Neutro
	Dist. D. Auria SpA		8 000	39	Neutro
	Dist. Bocchino snc		3 900	35	Greggio
	Dist. Neri Srl		20 000	35	Greggio
	Dist. Neri Srl		13 000	39	Greggio
	Dist. Caviro Srl		21 500	35	Greggio
	Dist. Caviro Srl		32 500	39	Greggio
	Dist. Di Lorenzo snc		10 000	35	Greggio
	Dist. Di Trani SpA		4 905	35	Greggio
	Dist. De Luca		15 000	35	Greggio
	Dist. Palma SpA		15 500	39	Greggio
	Dist. DI.CO.VI.SA. Srl		900	35	Greggio
	Dist. Enodistil SpA		10 500	35	Greggio
	Dist. Bertolino		16 000	39	Greggio
	Dist. Vinum		5 000	36	Greggio
	Totale		200 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 200 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.
 3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 155/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
 4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 14. 11. 1994.
 5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 155/94 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
 6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :
 - EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).
- L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 156/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Miroline Terre-plein Nord 14600 Honfleur		28 407	35 + 36	Greggio (+ 92 % vol)
	Longuefuye 53200 Château-Gontier		171 593	35 + 36	Greggio (+ 92 % vol)
	Totale		200 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 200 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 156/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 14. 11. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

- a) il riferimento alla gara semplice n. 156/94 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; telex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 25).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 157/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. FRANCIA	Longuefuye 53200 Château-Gontier		20 332	35 + 36	Greggio (+ 92 % vol)
	Deulep Boulevard Chanzy 30800 Saint-Gilles-du-Gard		26 909	35 + 36	Greggio (+ 92 % vol)
	Provence Mazout 43, avenue Georges-Brassens 1230 Port-Saint-Louis-du-Rhône		1 260	35 + 36	Greggio (+ 92 % vol)
	Verniers Route de Cuxac 11100 Narbonne		51 499	35 + 36	Greggio (+ 92 % vol)
	Totale		100 000		
2. ITALIA	Dist. D'Auria SpA		2 000	35	Neutro
	Dist. Cipriani snc		7 200	35	Neutro
	Dist. Sacchetto snc		810	35	Neutro
	Dist. Sacchetto snc		820	36	Neutro
	Dist. Saie SpA		9 000	39	Neutro
	Dist. Sapis SpA		8 500	39	Neutro
	Dist. Palma SpA		3 000	35	Neutro
	Dist. Neri Srl		24 000	35	Greggio
	Dist. Cipriani snc		5 000	35	Greggio
	Dist. Bonollo snc		26 175	35	Greggio
	Dist. Bonollo snc		14 000	39	Greggio
	Dist. Distercoop Scrl		10 500	39	Greggio
	Dist. Mazzari SpA		20 500	39	Greggio
	Dist. Balice snc		15 000	36	Greggio
	Dist. Di Trani SpA		5 095	35	Greggio
	Dist. Di Trani SpA		5 000	39	Greggio
	Dist. F. Palma SpA		11 800	39	Greggio
	Dist. DICO.VISA Scrl		600	35	Greggio
	Dist. Bertolino SpA		10 000	35	Greggio
	Dist. Kronion Scrl		16 000	39	Greggio
Dist. Vinum SpA		5 000	39	Greggio	
Totale		200 000			
Totale generale		300 000			

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane o franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 300 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 157/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 14. 11. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

- a) il riferimento alla gara semplice n. 157/94 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dai seguenti organismi d'intervento :

- EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).
- SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; télex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 25).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 158/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dist. Vinal SpA		3 600	35	Neutro
	Dist. Mazzari SpA		5 000	35	Neutro
	Dist. Saig SpA		3 000	39	Neutro
	Dist. D'Auria		2 000	39	Neutro
	Dist. Bonollo SpA		2 000	39	Neutro
	Dist. S.A.P.I.S. SpA		2 000	39	Neutro
	Dist. Bertolino SpA		9 500	39	Neutro
	Dist. Neri Srl		21 500	35	Greggio
	Dist. Soc. vin. Adriatica		7 000	35	Greggio
	Dist. Lav. soc. vin. Modena		7 100	35	Greggio
	Dist. Mazzari SpA		15 500	35	Greggio
	Dist. Bonollo SpA		35 000	39	Greggio
	Dist. Deta SpA		3 000	39	Greggio
	Dist. Rodi Srl		5 000	35	Greggio
	Dist. Del Sud SpA		7 000	36	Greggio
	Dist. Di Trani SpA		15 000	39	Greggio
	Dist. Di Trani SpA		11 200	39	Greggio
	Dist. DI. CO. VI. SA. Scrl		600	35	Greggio
Dist. GE. DIS. SpA		20 000	39	Greggio	
	Totale		175 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 175 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.
 3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 158/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
 4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 14. 11. 1994.
 5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 158/94 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
 6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :
 - EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).
- L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 159/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tomelloso	1	46 485	35 + 36	Greggio
	Villarrobledo	29	43 025	35 + 36	Greggio
	Villarrobledo	25	30 000	39	Greggio
	Tarancón	E-1	26 156	35 + 36	Greggio
	Tarancón	E-2	23 254	35 + 36	Greggio
	Tarancón	F-1	26 185	35 + 36	Greggio
	Tarancón	F-2	3 688	35 + 36	Greggio
	Villarrobledo	7	13 847	39	Neutro
	Villarrobledo	9	43 348	39	Neutro
	Villarrobledo	11	44 012	39	Neutro
		Totale		300 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 300 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 159/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 14. 11. 1994.
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 159/94 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :
— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).
L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.
